

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 27-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BONATESTA)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2004

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

d'iniziativa dei senatori **FORCIERI, BOCO, CHIUSOLI, CREMA, GIOVANELLI, IOVENE, LONGHI, PEDRINI, PIATTI, RIPAMONTI, VICINI e DI SIENA**

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2004

NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor **Francesco DI PASQUALE (n. 838)**

Pervenuta alla Presidenza il 21 luglio 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 2 ^a Commissione permanente	»	5
Proposta di inchiesta parlamentare, testo d’iniziativa dei senatori Forcieri ed altri e testo proposto dalla Commissione.	»	6
Petizione n. 838	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Già sul finire della scorsa legislatura, sia alla Camera che al Senato, furono avanzate varie proposte d'inchiesta tese a far luce sul cosiddetto «allarme uranio». All'epoca c'era stata una, forse, troppo frettolosa assoluzione dell'uranio impoverito quale possibile causa dei tumori maligni, la cosiddetta «sindrome dei Balcani». La stessa commissione di esperti - presieduta dal professor Franco Mandelli che, sulle prime, aveva stimato il numero delle neoplasie riscontrate fra i nostri militari come «significativamente inferiore a quello atteso» - ha riconosciuto un nesso di causalità tra le radiazioni da uranio impoverito e il linfoma che ha colpito un militare italiano di ritorno da una missione nei Balcani.

Infatti, l'utilizzo di munizioni ed armi contenenti uranio impoverito nelle operazioni belliche e i ripetuti vari casi di morte per leucemie e l'insorgenza di malattie tumorali in militari italiani che hanno operato per lunghi periodi nelle zone interessate dalle operazioni stesse sono ancora causa di morte e di generale preoccupazione.

Si rende perciò necessario anche e soprattutto da parte del Parlamento l'accertamento dei rischi e degli effetti derivati dall'utilizzo di tali armi al fine di dare una risposta coerente e certa ai familiari dei militari colpiti dalle malattie e, più in generale, all'opinione pubblica. Alla fine, l'opzione prescelta dalla Commissione è stata quella della Commissione parlamentare d'inchiesta a base monocomerale, ovvero il giusto compromesso tra l'esigenza di condurre un'analisi approfondita del problema attraverso strumenti penetranti ed idonei (l'organo agisce, infatti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria), e la necessità di poter condurre i lavori attraverso uno strumento

più versatile della commissione bicamerale, in modo da poter accertare i fatti in tempi congrui evitando ingiustificate dilazioni. La Commissione, peraltro, dovrà, ai sensi dell'articolo 2 del presente provvedimento, concludere i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presentare al Presidente del Senato una relazione contenente i risultati delle indagini svolte.

In particolare, la Commissione d'inchiesta dovrà determinare quali siano state e quali siano tuttora le condizioni effettive di rischio derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, per i militari ed i civili impegnati nelle missioni internazionali, attraverso l'accertamento di eventuali connessioni tra l'utilizzo di tale munizionamento e le gravi malattie riportate da numerosi soggetti appartenenti alle Forze armate impiegati nelle aree a rischio, nonché sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Si dovrà in sostanza far luce su un argomento complesso e delicato: appare quindi assai importante che i lavori si svolgano in un clima sereno ed obiettivo, scevro da qualsiasi strumentalizzazione di parte e sostenuto da un accordo il più ampio possibile tra tutte le forze politiche presenti nel Parlamento. L'obiettivo che la presente proposta intende perseguire è quindi quello dell'istituzione di un organo imparziale volto ad accertare esclusivamente la verità.

Non posso non sottolineare con soddisfazione, dandone atto a tutti i componenti, sia di maggioranza sia di opposizione, che la Commissione ha condotto i propri lavori in un clima politico sereno, caratterizzato da un sostanziale e positivo accordo di fondo sui fini e da un produttivo ed analitico dibatt-

tito in ordine alla metodologia da adottare. Prova ne è il fatto che, considerato il periodo di aggiornamento dei lavori imposto dalla pausa estiva, il presente provvedimento è stato approvato in sole due sedute. Il 28 luglio si sono svolte la relazione introduttiva e la discussione generale. Il 15 settembre, ossia nella prima seduta utile al termine della pausa estiva, il documento è stato approvato con alcune modificazioni e presentato all'Assemblea per l'approvazione finale.

Le modifiche apportate dalla Commissione al testo originario del documento possono così riassumersi:

a) all'articolo 1, dopo le parole: «missioni internazionali di pace», sono state aggiunte le seguenti: «e sulle loro cause», allo scopo di consentire all'organo parlamentare d'inchiesta l'effettuazione di un'indagine accurata e completa;

b) è stato sostituito il testo dell'articolo 3 con una nuova formulazione. In particolare, i membri della Commissione d'inchiesta salgono da venti a ventuno, nominati dal Presidente del Senato che tra essi individua anche il Presidente della Commissione stessa. Attraverso tale meccanismo sarà pe-

raltro più agevole (nonché assai opportuno), far sì che l'organo venga composto da quei parlamentari in possesso delle necessarie nozioni tecniche onde poter interpretare correttamente i dati raccolti, fermo restando, in ogni caso, il potere discrezionale in capo ai Gruppi parlamentari nell'individuazione dei senatori destinati a far parte della suddetta Commissione;

c) all'articolo 5, dopo le parole: «strumenti operativi» è stata aggiunta la parola: «idonei», secondo quanto indicato dalle osservazioni formulate dalla Commissione sanità, mentre le parole: «Dai presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro» sono state sostituite dalle altre: «dal Presidente del Senato», trattandosi di un organo a base monocamerale (secondo quanto peraltro osservato dalla Commissione giustizia nel proprio parere);

d) infine, all'articolo 7, sono stati soppressi i commi 3 e 4, secondo quanto osservato dalla Commissione giustizia nel proprio parere. Tali disposizioni, infatti, presentavano un evidente carattere ultroneo.

BONATESTA, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

14 settembre 2004

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con la seguente osservazione:

si suggerisce all'articolo 7 la soppressione dei commi 3 e 4 che, anche in relazione al portato dell'articolo 4, non hanno specifica utilità e, d'altra parte, costituiscono un'anomala previsione nell'ambito di disciplina di una Commissione parlamentare regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 162 del Regolamento.

Si segnala inoltre la necessità, in relazione all'articolo 5, di rimuovere l'evidente errore materiale che lo stesso contiene adeguando il testo alla proposta in esame riguardante l'istituzione di una Commissione monocamerale.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FORCIERI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 2.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace **e sulle loro cause, nonché** sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. La Commissione è composta da **ventuno** senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui **ai commi 1 e 2** si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Carrella ed altri*)

3. La Commissione elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate.

Art. 6.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Art. 7.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. La Commissione elegge, **nella prima seduta**, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

Identico

Art. 5.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi **idonei** disposti **dal Presidente del Senato**.

2. *Identico*.

Art. 6.

Identico

Art. 7.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Carrella ed altri*)

addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.

3. Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene di cui al comma 3 si applicano a chiunque, al di fuori delle comunicazioni ufficiali della Commissione, pubblici o renda comunque noti, anche per riassunto, atti o documenti dell'inchiesta, salvo che per il fatto siano perviste pene più gravi.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

Art. 8.

Identico

PETIZIONE (n. 838)

Presentata dal signor Francesco DI PASQUALE

Il signor Francesco Di Pasquale, di Canello e Arnone (Caserta), chiede che lo Stato riconosca un indennizzo per i familiari dei militari italiani deceduti a seguito di patologie per le quali sia stato accertato un nesso di causalità con l'esposizione all'amianto impoverito.

